

STATUTO

della Società

"EURBROKER SRL"

ART.1.) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "EURBROKER SRL"

ART.2.) La società ha sede in Roma.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere in Italia o all'estero succursali, agenzie, unità locali comunque denominate, depositi, uffici, stabilimenti e dipendenze.

E' altresì facoltà dell'Organo Amministrativo il trasferimento della sede legale della Società all'interno del Comune di Roma.

E' competenza dell'Assemblea della Società istituire nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale al di fuori del Comune di Roma.

ART.3.) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di legge.

In caso di proroga della durata della società i soci hanno diritto ad esercitare il recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

ART.4.) La Società ha per oggetto:

- la conclusione di contratti assicurativi, bancari, finanziari, anche stipulando contratti di agenzia, per conto di Compagnie di Assicurazione sia nazionali che estere, anche di diverso gruppo assicurativo regolarmente autorizzate all'esercizio dagli organi competenti, con o senza esclusiva a qualsiasi rischio per cui la società venga autorizzata ad esercitare; per conto di banche e società di intermediazione finanziaria nei limiti di ciò che non sia espressamente escluso dalle leggi e regolamenti del settore della raccolta del risparmio;

- l'attività di agenti di commercio.

La Società potrà procedere ad incorporazioni ed a concentrazioni.

La Società potrà infine solo in via strumentale ad operazioni di interesse della Società e non nei confronti del pubblico, compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, di importazione ed esportazione, incluse le prestazioni di avalli, fidejussioni, garanzie reali o personali anche a favore di terzi, stipulare mutui, aperture di c/c ed operazioni bancarie in genere, con istituti di credito, assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese con aziende o enti anche pubblici come regioni, provincie, comuni e consorzi operanti nel territorio

nazionale comunitario ed extracomunitario il tutto con espressa esclusione del fine di collocamento e comunque nel rispetto della Legge n.197 del 1991 e del Decreto Legislativo n.385 del 1993.

ART.5.) Il capitale sociale è di Euro 107.111,00 (centosettemilacentoundici virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione del valore minimo di 1 (un) Euro o multipli di 1 (un) Euro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci potranno essere successivamente determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo in ogni caso quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2473 cod. civ.

Nell'ipotesi prevista della mancata esecuzione dei conferimenti si applica l'art. 2466 c.c. ed è consentita in mancanza di offerte per l'acquisto la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Nel rispetto delle disposizioni della legge in materia, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della

Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo di denaro presso la Società.

I soci possono decidere, salvo per il caso dell'art. 2482 ter del codice civile, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART.6.) Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai registri della CC.I.AA. competente e dal Libro soci, ove previsto e comunque da documento equipollente secondo le vigenti disposizioni legislative.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

ART.7.) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote, dovrà previamente, per mezzo di lettera raccomandata a/r, offrirla in prelazione a tutti gli

altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto, allegando alla lettera raccomandata offerta irrevocabile del terzo da cui risultino con chiarezza i suddetti elementi.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera raccomandata dovrà essere manifestato l'impegno incondizionato di acquistare tutta la quota o la parte posta in vendita alle stesse condizioni offerte dal terzo. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, la quota da trasferirsi verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

La qualifica di socio, nei rapporti con la società, viene acquisita definitivamente unicamente attraverso l'iscrizione nel registro presso la competente Camera di Commercio e

nell'apposito libro soci ove previsto o comunque da documento equipollente secondo le vigenti disposizioni legislative.

ART.8.) In caso di morte di uno dei soci subentrerà per gli eredi una sola persona, designata dagli stessi, quale loro mandatario con poteri illimitati, alla quale spetterà l'esercizio dei diritti sociali.

ART.9.) Ai soci spetta il diritto di recedere nelle ipotesi e con le modalità previste dalla legge e dal presente atto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese e, se non previsto dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci ove previsto e pubblicizzato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10.) L'esclusione del socio avviene unicamente nei modi espressamente previsti per legge.

ART.11.) In caso di recesso o di esclusione del socio, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, il tutto secondo quanto previsto per legge.

ART.12.) Qualora l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori, devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.



L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione, ove previsto il libro soci o comunque pubblicizzate secondo le vigenti norme di legge.

ART.13.) La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis comma secondo c.c.

ART.14.) La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri da esercitarsi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di

amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

ART.15.) Per introdurre, modificare o sopprimere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

ART.16.) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli

amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

ART.17.) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

ART.18.) Qualora esista un Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci

effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.19.) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresi la rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nominando quindi uno o più amministratori delegati.

ART.20.) Qualora vengano nominati due o più amministratori la stessa assemblea delibererà di affidare loro l'amministrazione disgiuntamente oppure congiuntamente.

In tali casi, salvo quanto previsto all'art. 2475 c.c. ultimo comma, si applicheranno rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c..

ART.21.) All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle sue funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione dei compensi.

ART.22.) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o agli Amministratori spetta la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonchè per tutti quelli occorrenti alla esecuzione delle delibere consiliari, il presidente ha firma libera.

ART.23.) L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori predeterminandone i poteri, le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, le retribuzioni o i compensi, nonchè può nominare uno o più

preposti all'esercizio dell'impresa commerciale nei modi di legge.

ART. 24.) Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, se imposto per legge o se deciso dai soci, a un organo di controllo o a un revisore. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione. In deroga a quanto stabilito dal primo comma, la società può affidare il controllo di gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore. I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo sono disciplinati dalle norme di Legge. Le riunioni dell'organo di controllo, ove collegiale, possono tenersi per teleconferenza.

ART.25.) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma codice civile;
- g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

ART.26.) Hanno diritto di voto i soci risultanti tali dai registri della C.C.I.A.A. ed eventualmente iscritti nel libro dei soci ove previsto o comunque risultanti tali da documento equipollente secondo le vigenti disposizioni legislative.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.27.) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 28, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze camerali ed alle risultanze del libro soci ove previsto, alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro, ove previsto, e presso il Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come



previsto al successivo articolo 30 del presente atto costitutivo.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.28.) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 25 lettere d), e) ed f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio ufficialmente comunicato alla Società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulta legalmente costituita; comunque anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le adunanze delle assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

ART.29.) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di

impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART.30.) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Il tutto comunque ai sensi di legge e dell'art. 2372 c.c..

ART.31.) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 29).

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.32.) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dal precedente articolo 25 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità dei voti.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368 comma 3 del Codice Civile.

ART.33.) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione agli utili a ciascun socio spettante, salvo diversa decisione dei soci.

ART.34.) La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 - ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;



- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.35.) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Organo dei Dottori Commercialisti della provincia in cui la società ha la sede legale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ART.36.) Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.".